



BENESSERE DEGLI ANIMALI NON UMANI E MACELLAZIONI RITUALI: LIBERTÀ RELIGIOSA E LIMITE DEL BUON COSTUME

GIORGIO BISCONTINI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Della tutela degli animali: dalla reificazione alla protezione quali esseri senzienti – 3. I cc.dd. diritti deumanizzati: critica. L'etica della responsabilità. Necessario bilanciamento tra le esigenze umane e quelle degli animali. La novella del codice penale – 4. Benessere animale nella prospettiva comunitaria rivolta all'agricoltura – 5. Benessere animale e macellazione rituale – 6. Macellazione rituale alla luce dell'art. 13 TFUE e dell'art. 19 cost. – 7. Conclusioni.

1. All'inizio del terzo millennio, a fronte di una globalizzazione non soltanto economica, ma anche sociale, l'Europa ha avvertito la necessità di rispondere ad esigenze di integrazione di nuove culture insediate nei Paesi membri, integrazione resa a volte difficoltosa anche a causa delle differenti fedi religiose che giocano un ruolo fondamentale, presentando spesso, forse soltanto apparenti, difformità di regole e valori etici. Tra questi casi, sotto il profilo delle regole alimentari, non si può non ricordare che agli osservanti delle fedi islamica è prescritto il consumo di alimenti *halal* (cioè consentito) ed è proibito il consumo di alcuni tipi di carne, nonché di carni derivanti da animali che non siano stati sgozzati e dissanguati, con il contestuale rito di preghiera.

Da ciò il risalente problema corrente tra le cc.dd. macellazioni rituali e il benessere animale che, conseguentemente, sposta l'attenzione sul doveroso bilanciamento tra due valori fondamentali che, come si vedrà, risultano presenti non soltanto nell'ordinamento nazionale, prima fra tutti nella Carta costituzionale, ma anche in quello comunitario: da un lato, la libertà di professare liberamente la propria religione, osservandone fedelmente i relativi dettami; dall'altro, il rispetto dell'ambiente, e con esso, gli esseri che lo popolano, in cui non possono non essere ricompresi anche gli animali non umani, comportandone così, anche il doveroso rispetto, inteso pure quale divieto di recare loro sofferenze inutili o evitabili.

L'approccio che deve ispirare tale bilanciamento, fondato su considerazioni di tipo etico, dovrebbe basarsi, come è stato detto¹, su due ineludibili principi. In primo luogo, dovrebbe osservarsi come tra tutte le forme di vita, quella umana possiede un

¹ Cfr., in tal senso, il parere del Comitato etico su "Macellazioni rituali e sofferenza animale", approvato nella Seduta plenaria del 19 settembre 2003, reperibile in <http://www.governo.it/bioetica/testi/macellazione190903.pdf>.



primato, non soltanto fattuale, ma soprattutto assiologico, dal quale scaturirebbe una non illimitata subordinazione all'uomo di ogni altro essere vivente; di qui, il secondo dei principi richiamati consistente nel fatto che tale primato dovrebbe essere valutato quale segno di responsabilità e non, invece, quale indice di potere.

Il primato dell'uomo sulle altre forme di vita giustifica la riflessione sulle macellazioni rituali quali manifestazioni della libertà religiosa², libertà fondamentale dell'essere umano. L'etica della responsabilità impone di ricercare e valorizzare tutti i possibili modi idonei a ridurre o annullare la sofferenza degli animali, sicché, nell'ambito di una bioetica interculturale, pare necessario indagare all'interno dell'ordinamento, da un lato, quale sia la tutela apprestata all'essere senziente e, dall'altro, quello di valutare se l'eventuale sofferenza inflitta all'animale sia coerente con la libertà religiosa garantita dall'art. 19 cost.

2. L'art. 810 cod. civ. prevede che sono beni tutte le cose che possono formare oggetto di diritti. È noto il dibattito in merito al rapporto corrente tra le nozioni di bene e di cosa visto che quest'ultimo termine esprime una nozione generica ed ampia³, anche in considerazione del fatto che essa dovrebbe avere un rilievo sia economico sia giuridico⁴. Dato oramai per acquisito che esistono beni immateriali giuridicamente rilevanti, la nozione più diffusa di cosa viene ad assumere una connotazione materiale o corporea⁵: resta, tuttavia, da tenere presente che l'oggettivazione giuridica è un dato normativo sicché è dalla disciplina giuridica che se ne può trarre la nozione. In astratto, si potrebbe porre il problema se tra le cose possano essere annoverati pure gli animali visto che essendo esseri viventi non rappresentano vere e proprie cose. Una risposta, tuttavia, viene fornita dall'art. 923, comma 2, cod. civ., rubricato «Cose suscettibili di occupazione», considerato che dopo avere previsto che le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione, specifica che «Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca»⁶. È, questo, un primo passo verso la

² Cfr. le considerazioni *infra* par. n. 5 e 6.

³ M. ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, p. 33 s.

⁴ S. PUGLIATTI, *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 20.

⁵ S. PUGLIATTI, *o.c.*, p. 19; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 3; C.M. BIANCA, *Diritto civile, La proprietà*, 6, Milano, 1999, p. 53.

⁶ Invero, tale principio pare essere stato modificato dall'art. 1 l. 27 dicembre 1977, n. 968 che ha specificato che «La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale». In proposito, cfr. N. LUCIFERO, *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, in L. COSTATO – A. GERMANO – E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, 2, *Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, p. 443, nota 5. La scelta legislativa è stata ribadita e rafforzata dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), laddove prevede all'art. 1 che «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». In tale prospettiva trovano



reificazione degli animali. Analogo spunto in tal senso è rinvenibile nell'art. 925 cod. civ., rubricato «Animali mansuefatti», che contempla una situazione di possesso tra l'uomo e tale tipologia di animali; ugualmente si può dire per l'art. 926 cod. civ., rubricato «Migrazione di colombi, conigli e pesci», che pure prevede un particolare modo di acquisto di detti animali. Ciò, se da un lato, consente di ipotizzare una distinzione all'interno della specie animale, dall'altro, induce a credere che il legislatore del 1942 abbia inteso accomunare gli animali alle cose.

Sicuramente, esistono altre categorie di animali la cui vita è fatta oggetto di particolare tutela quali sono la fauna selvatica non possibile oggetto dell'attività venatoria o di pesca e la fauna domestica che si caratterizza per il fatto che la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi⁷. Tuttavia, nel sentire comune, visto il legame sentimentale che prova l'uomo per l'animale domestico, pare che tale categoria goda di uno *status*⁸ particolare: ne è prova la Proposta⁹ di risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi del 27 giugno 2012. Questa, visto il gran numero di petizioni

spiegazione i limiti all'attività venatoria che può essere esercitata «purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» (art. 2). In argomento v. le stimolanti considerazioni di M.C. MAFFEI, *Il potenziale conflitto fra tutela della diversità culturale e tutela delle specie degli animali*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 2008, p. 193 ss. Indubbiamente, è dato riscontrare un mutamento di prospettiva rispetto alla tutela dell'animale che tuttavia, può essere acquistato in proprietà mediante occupazione (art. 923 cod. civ.) laddove sia conseguenza di una legittima attività venatoria. Infatti l'art. 12 l. 11 febbraio 1992, n. 157, nel prevedere l'esercizio dell'attività venatoria, al comma 6, dispone che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

⁷ Per tali considerazioni si rinvia a Cass. Pen., 26 gennaio 2004, n. 2598, reperibile al sito <http://www.ambientediritto.it/sentenze/2004/Cassazione/Cassazione%20Penale%202004%20n.%202598.htm>, secondo la quale la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica perché secondo la nozione positiva adottata dal legislatore il colombo o piccione terraiolo deve essere incluso tra gli animali selvatici perché vive «in stato di libertà naturale nel territorio nazionale», mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.

⁸ Il termine *status* in questa sede viene utilizzato per identificare la posizione rivestita dagli animali rispetto ai soggetti umani e non quale idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri. Per un riconoscimento anche in favore degli animali di un vero e proprio *status* giuridico v. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 123. Sull'importanza dello *status* nei rapporti privati, v. P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209 ss.

⁹ La suddetta proposta trae le mosse dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (SCTE n. 125) nonché nell'articolo 13 del TFUE ove si stabilisce che l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, nella inesistenza di una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi nonché nella circostanza che vede tali animali vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri. La proposta è reperibile al seguente sito in internet: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B720120341&language=IT>.



presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, invita, da un lato, l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali e, dall'altro, invita la Commissione ad intervenire per proporre un quadro giuridico dell'UE che si mostri adeguatamente tutorio¹⁰.

Invero, tale proposta si pone al termine di una lunga evoluzione che ha visto passare, gradualmente, lo stesso legislatore da una posizione antropocentrica ad una maggiormente attenta al benessere degli animali¹¹, quali esseri senzienti. Attenzione verso tali animali era già presente nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, resa esecutiva in Italia dall'art. 2 l. n. 201 del 2010, nel cui Preambolo si legge che gli Stati membri del Consiglio d'Europa, quali firmatari della stessa, riconoscono che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi e, in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra questo e gli animali da compagnia, hanno convenuto che nessuno causerà loro inutilmente dolori, sofferenze o angosce. Tale previsione è oggi ricorrente sicché può essere considerata espressione di un principio generale, valido per tutti gli animali, comportando, probabilmente, per l'uomo la perdita del primato verso gli altri esseri senzienti. Di ciò è espressione pure l'art. 7 di detta Convenzione relativo all'attività di addestramento ove è previsto che nessun animale da compagnia possa essere addestrato utilizzando metodi che possano danneggiarne la salute ed il benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causino ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili. Inoltre, (art. 9) gli animali da compagnia possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe soltanto a determinate condizioni e non debbono subire interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi¹². Anche per gli animali di compagnia, l'art. 11 prevede che ogni uccisione debba essere effettuata con

¹⁰ All'uopo si richiede la creazione di norme utili alla protezione di tali animali, all'identificazione e alla registrazione degli stessi, e volte alla creazione di strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione, misure di promozione della proprietà responsabile, divieto di canili e rifugi non autorizzati, divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica, programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali nonché severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro non ottemperante.

¹¹ È stato osservato (E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 2, p. 221, nota 4) che al concetto di benessere si può contrapporre quello di stress e che discorrere di benessere vuol dire che la necessità di impiego dell'animale non comporta, quale conseguenza, che dello stesso si possa fare qualunque uso.

¹² Sono vietati, in particolare, il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie e dei denti. In ogni caso gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo.



il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze ed il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, inducendo una perdita di coscienza immediata alla quale segua la morte o, comunque, somministrando un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa¹³.

L'uomo, nella prospettiva giuridica nazionale, comunitaria ed internazionale non riveste più una posizione prioritaria rispetto agli altri esseri viventi. Si è venuto facendo strada un nuovo modo di essere del rapporto dell'uomo con gli animali verso i quali questi è tenuto a rispettare determinati doveri. Si prospetta l'esistenza di un vero e proprio *status* dell'animale che diviene titolare di diritti simili a quelli riconosciuti all'essere umano: si pensi alla disciplina propria dell'allevamento, della macellazione, delle modalità di trasporto ed altre ancora. È stato osservato¹⁴ che non è un'utopia riconoscere gli animali come creature (in tal senso l'art. 3 b della Costituzione del Baden-Württemberg, con la revisione del 2000 e l'art. 141 Abs. 1 Satz 2 della Costituzione di Bayern) dotate di una propria dignità, tanto che sia nella legislazione Svizzera quanto nelle Costituzioni tedesche¹⁵ è possibile rinvenire un'espressa tutela degli animali quali esseri viventi.

Anche il legislatore italiano pare essere stato sensibile a tale processo visto che, oltre alle discipline di cui si dirà, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo di modifica dell'art. 9 cost. secondo il quale la Repubblica «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali»¹⁶. Al momento, tuttavia, l'unica tutela costituzionale pare rinvenibile in quella del paesaggio (art. 9 cost.) nella moderna accezione offertane dalla Consulta: importante è stata la sentenza con la quale essa ha deciso che va apprezzato lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente quale diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si va verso una concezione unitaria del bene ambientale, sì da ricomprendervi tutte le

¹³ A tal fine sono vietati i metodi sacrificali dell'annegamento ed altri sistemi di asfissia o di somministrazione di veleno o droga, salvo che non produca un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa; è, altresì, vietata l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

¹⁴ P. HÄBERLE, *Prefazione* a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. XVII.

¹⁵ Nella Costituzione tedesca è stata introdotta una modifica dell'art. 20a grazie alla quale «Lo Stato, considerata anche la responsabilità nei confronti delle future generazioni, protegge le basi naturali della vita e gli animali nell'ambito dell'ordinamento costituzionale attraverso il potere esecutivo e l'amministrazione della giustizia». Per stimolanti considerazioni e riferimenti di dottrina cfr. E. SIRSI, *o.c.*, p. 226 ss. e note 17 ss.

¹⁶ Ad avviso di A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie*, in *Annali on line Ferrara-Lettere, Speciale*, 2007, p. 7, (reperibile al sito <http://annali.unife.it/lettere/animali/valastro.pdf>) il testo approvato rappresenta un ideale "compromesso" politico-giuridico e si colloca in un corretto progetto di sviluppo della società ove, al pari di quanto avvenuto in altri Stati europei, si delinea la costituzionalizzazione del principio del rispetto degli animali.



risorse naturali e culturali. La tutela dell'ambiente riguarda la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne consegue la doverosa repressione del danno ambientale, causato da qualsiasi attività volontaria o colposa, che arrechi danno alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), costituendo offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Tali valori, ad avviso della Consulta, sono garantiti dagli artt. 9 e 32 cost., che abbisognano di una sempre più moderna interpretazione¹⁷.

Tuttavia, allo stato, anche a volere aderire all'insegnamento della Corte, manca nell'ordinamento nazionale una specifica tutela assoluta degli animali in quanto tali, condizione che non pare essere in linea anche con altri documenti internazionali tra i quali giova richiamare la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi, presso l'UNESCO, il 15 ottobre 1978, la quale all'art. 1 prevede che «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza». È chiara l'opzione effettuata: in essa v'è una valutazione degli esseri animati non più antropocentrica ma biocentrica, rispettosa dell'equilibrio fra le diverse forme di vita¹⁸. Tale visione non è rimasta isolata visto che nel Progetto di Costituzione europea, all'art. III-121, si prevedeva che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali». Si spera, pertanto, che il cammino verso la riformulazione dell'art. 9 cost. venga ripreso quanto prima per riconoscere la valenza del principio di uguaglianza anche rispetto agli esseri senzienti non umani¹⁹, ciò al fine di estendere il più possibile la disciplina di tutela che, al momento, risulta essere prevalentemente dedicata agli animali “da reddito”²⁰.

¹⁷ Lamenta nel nostro sistema costituzionale l'assenza di un espresso riconoscimento di uno status giuridico degli animali, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 280.

¹⁸ Sul punto cfr. P.P. ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, al paragrafo 2, reperibile in <http://www.dirittoestoria.it/6/Contributi/Onida-Macellazione-rituale-status-giuridico-animale.htm>.

¹⁹ Per interessanti considerazioni in tal senso cfr. F. RESCIGNO, *Una nuova frontiera per i diritti essenziali: gli esseri animali*, in *Giur. Cost.*, 6, 2006, p. 3183 ss.

²⁰ Lo rileva pure E. SIRSI, *o.c.*, p. 221, nota 4. Il benessere degli animali è preso anche in considerazione dal Regolamento n. 178 del 2002 che, all'art. 22, ponendo uno stretto collegamento fra salute umana e alimentazione, riconosce la competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare anche per le questioni inerenti alla salute ed al benessere degli animali. Tale competenza



3. Da una lettura della legislazione vigente, si può osservare che già esistono interventi normativi che tutelano gli animali volti, quasi, ad estendere loro diritti che sono propri degli esseri umani. Tuttavia, pare che l'utilizzo del termine «diritti» sia improprio perché l'attribuzione di diritti dovrebbe comportare che anche gli animali siano dotati di capacità giuridica²¹, quanto meno particolare. Pare invece che il riconoscimento di situazioni tutelabili in capo agli animali non debba comportare loro l'attribuzione di una capacità giuridica: riconoscere l'esistenza di regole di comportamento verso altre specie, potrebbe stare a significare soltanto che è la libertà di agire degli uomini ad essere stata limitata. Alla luce di quanto appena detto sarebbe l'uomo ad avere il dovere di prendersi cura responsabilmente²² degli altri esseri viventi, non più perché dotato di una forza superiore, ma in quanto in possesso di maggiore capacità²³.

In tale prospettiva risulta importante il ruolo svolto dal Rapporto Brambell che elaborò la lista delle cinque libertà di cui gli animali da allevamento devono godere. Esse si risolvono nell'evitare che l'animale soffra la sete, la fame e la cattiva nutrizione, che viva in un ambiente fisico adeguato, che non patisca dolore, ferite e malattie, che sia rispettato nelle proprie caratteristiche comportamentali e, da ultimo,

potrebbe essere intesa quale possibilità di controllo in ordine alla loro stessa protezione, giustificabile per l'incidenza che il benessere degli animali può avere sulla qualità dei prodotti alimentari (per tali considerazioni cfr. M. BENOZZO, *Commento agli artt. 22, 23*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea – Reg. CE 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2003, p. 302) considerato che nelle premesse della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello adottata dal Consiglio d'Europa il 10 maggio 1979 si legge che «la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne». Ciò sembra in linea con altre considerazioni rese dalla dottrina secondo la quale (P. BENAZZI, *Legislazione e polizia veterinaria*, Bologna, 1975, *passim*; G. VIGNOLI, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1986, p. 746; ID., *L'impresa zootecnica e la legislazione sanitaria*, in *Problemi normativi per l'insediamento e lo sviluppo dell'impresa zootecnica*, Reggio Emilia, 1985, p. 169) gli animali si avvantaggiano della legislazione in ordine sicurezza alimentare (nella specie si faceva riferimento al complesso di norme di carattere sanitario e veterinario volte ad impedire la diffusione di epizozie comportanti rischi per la salute umana) in quanto, sebbene dirette alla tutela dell'uomo, finiscono per influire, seppure indirettamente, positivamente anche sulla loro vita.

²¹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit. p. 117, afferma, invece, che agli animali, in quanto portatori di interessi, debba essere riconosciuta una particolare capacità giuridica alla quale collegare specifici diritti. Sul punto v. già J. PASSMORE, *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986, p. 125. Diffusamente sul punto A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, p. 39 ss.

²² Pare che il riferimento al comportamento responsabile dell'uomo si collochi nell'alveo dell'etica della responsabilità umana capace di risolvere conflitti di interesse tra umani e non umani: su punto v. J. PASSMORE, *o.c.*, *passim*; M. MIDGLEY, *Perché gli animali. Una visione più "umana" dei nostri rapporti con le altre specie*, Milano, 1985, *passim*, più di recente v. P. MAZZA, *La protezione ed il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Diritto giur. agr.*, 2008, p. 466. Per una visione sistematica dei "diritti deumanizzati" v., invece, A. PISANÒ, *o.c.*, 2012, p. 1 ss.

²³ P.P. ONIDA, *o.c.*, paragrafo 6.



che non subisca paura e disagio. Il superamento della visione antropocentrica ha fatto sì che gli animali non siano più considerati cose: essi hanno bisogni, desideri, paure verso i quali l'uomo è tenuto a mostrare la dovuta sensibilità sicché pare sicuramente condivisibile il citato parere del Comitato etico del 19 settembre 2003 laddove afferma l'esistenza della responsabilità dell'uomo verso gli altri esseri viventi dei quali è tenuto a prendersi cura.

Sul piano dogmatico il giurista è chiamato non tanto a verificare se l'attuale legislazione consenta di affermare che l'animale è o non è soggetto di diritto, ma quello di verificare se sia possibile riconoscergli uno statuto corrispondente alla sua natura di essere vivo e come tale meritevole di tutela²⁴. Pare, pertanto, che all'animale siano da riconoscere delle tutele che trovano riscontro in precisi obblighi per l'uomo: essi, tuttavia, non sono veri e propri diritti perché, se così fosse, l'uomo non potrebbe mai violare quello che è il primo dei diritti, cioè il diritto alla vita. Non a caso è stato precisato che per gli animali il diritto alla vita non è un diritto assoluto perché il suo bilanciamento con altri interessi comporta necessariamente una soggezione del primo ai secondi²⁵. Anche in questo caso, così come in altri, si pone la necessità di bilanciare la dovuta tutela di un essere senziente con la libertà dell'uomo che va ammessa entro i limiti riconosciuti dall'ordinamento giuridico. La qualità della vita e la modalità della morte vengono sottratte alla discrezionalità dell'uomo che nel suo agire incontra limiti per assicurare comunque agli animali una vita ed una morte dignitosa.

V'è spazio per una bioetica attenta alle ragioni degli animali: Gandhi ebbe a dire che la grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui sono trattati gli animali. La nuova scienza non cancella ragione e utilità nel proprio approccio alla natura, ma rende questi valori parzialmente subordinati all'empatia e al valore intrinseco. In proposito, non si può non richiamare ancora la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale la quale, oltre a quanto specificato all'art. 1, afferma che ogni animale ha diritto al rispetto da parte dell'uomo il quale ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali apprestando loro le dovute cure (art. 2); che nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli e che, qualora la sua soppressione dovesse rendersi necessaria, la morte «deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia» (art. 3). Particolarmente importante, in questo ambito, pare essere la previsione secondo la quale gli animali allevati per l'alimentazione devono essere nutriti, alloggiati, trasportati e uccisi senza che per lui ne risulti ansietà e dolore (art. 9). Sono poi previste disposizioni volte a garantire all'animale il diritto di vivere libero nel proprio ambiente naturale (art. 4) e, qualora l'uomo lo abbia scelto per compagno, ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità (art. 6). Al pari di quanto accade per l'uomo, (art. 7) viene

²⁴ P.P. ONIDA, *o.l.u.c.*

²⁵ F. RESCIGNO, *o.u.c.*, p. 128, la quale precisa che se gli animali avessero un diritto assoluto alla vita la conseguenza più evidente sarebbe l'obbligatorietà del vegetarianesimo.



stabilito che ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. Viene considerata (art. 8) incompatibile con i suoi diritti la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica, nonché il suo utilizzo per il divertimento dell'uomo (art. 10) tanto che (art. 11) ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita, così come (art. 12) ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, al pari dell'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale. Anche le spoglie mortali, analogamente a quanto avviene per quelle umane, devono essere trattate con rispetto (art. 13) e, consapevole di come la coscienza umana possa essere influenzata, la Dichiarazione prevede che le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. È evidente come non tutti i contenuti di tale Dichiarazione siano stati ancora applicati.

Pare essere in linea con lo spirito che anima la Dichiarazione di Parigi l'innovazione legislativa, del 20 luglio 2004, n. 189, che ha modificato il codice penale introducendo il Titolo IX-Bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali ove (art. 544-*bis.*, 544 *ter.*, 544 *quater.*, 544 *quinquies.*) sono sanzionati penalmente atti crudeli e maltrattamenti verso gli animali che neppure possono essere utilizzati in spettacoli o manifestazioni che comportino per loro sevizie o strazio, così come sono, altresì, vietati i combattimenti tra animali. Grazie a tale novellazione del codice penale, il maltrattamento degli animali, disciplinato secondo la vecchia normativa come contravvenzione *ex art.* 727 cod. pen. (che oggi contempla esclusivamente l'abbandono di animali), è divenuto delitto²⁶. In linea meramente astratta, si potrebbe evincere dal combinato disposto degli artt. 544 *bis.*, 544 *ter.*, art. 638 e 727 cod. pen. che il "maltrattamento-dolore" potrebbe incidere sulla fattispecie "incrudelimento senza necessità" sì da divenire principio generale dal quale si potrebbe evincere il divieto di cagionare inutile sofferenza ad essere viventi sensibili²⁷.

Tuttavia, non si può non rilevare che il nuovo contesto normativo non tutela la soggettività dell'animale in quanto esso è oggetto di tutela indiretta²⁸: questo, in

²⁶ Per una comparazione con la legislazione spagnola cfr. J.M. PEREZ MONGUIO, *La tutela del benessere degli animali nei codici penali italiano e spagnolo*, in *Foro it.*, 2005, II, c. 296 ss. il quale osserva che il benessere dell'animale abbraccia tutto un variegato insieme di comportamenti diretti a migliorare la qualità della vita dell'animale e che non lo si soddisfa soltanto con alimentazione, pulizia, sistemazione. Pertanto, l'art. 727 cod. pen. potrà trovare applicazione anche per una molteplicità di fattispecie in cui gli animali, pur non subendo un danno fisico, sono costretti a vivere in condizioni contrarie agli imperativi etologici (c. 299).

²⁷ La considerazione poteva essere valida già a partire dalla l. 22 novembre 1993, n. 473 che ha riscritto l'art. 727 cod. pen. sulla base di una nozione di maltrattamento fondata unicamente sui bisogni e sulle caratteristiche del soggetto da tutelare: così A. VALASTRO, *o.c.*, p. 6.

²⁸ Criticamente, sull'argomento cfr. A. VALASTRO, *o.c.*, p. 8 ss., secondo la quale la scelta legislativa non deve stupire visto che pure nella Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1978,



quanto essere senziente, se maltrattato, suscita sentimenti di ribrezzo o pietà nell'uomo sicché è tutelato come riflesso della tutela di tali sentimenti. Pertanto, la tutela dell'animale risulta ancora funzionale alla protezione di tale valore umano.

Ad ogni buon conto, pare che l'intervento del legislatore italiano sia significativo perché la previsione del reato per i maltrattamenti verso gli animali testimonia una crescente attenzione dello stesso verso gli esseri senzienti. Il diritto penale è sicuramente un «diritto vivente» ed il legislatore sceglie la pena da comminare ispirandosi, nell'assolvere questa funzione, al disvalore etico-sociale espresso dal comportamento da considerare alla luce dei principi e dei valori presenti nell'ordinamento giuridico vigente. Il diritto penale, accanto alla funzione repressiva, ha quella promozionale tesa alla realizzazione di una società moderna, permeata dai valori della solidarietà e del rispetto anche degli esseri non umani. Proibendo determinati comportamenti umani, il legislatore penale tutela valori che sono a fondamento della comunità. In un sistema Comunitario qual è quello attuale, la scelta dei valori non può non tenere conto anche dei documenti internazionali, delle Direttive e dei Regolamenti dell'Unione europea, nonché dei principi espressi nello stesso Trattato.

Tuttavia, sebbene non si possa non registrare un'evidente accresciuta sensibilità del sistema comunitario verso la dovuta protezione degli animali²⁹, anche attraverso i principi espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, non si può sottacere che esistono a tutt'oggi gli zoo ove gli animali vivono in luogo diverso da quello per loro naturale ed i circhi ove questi vengono addestrati per il divertimento dell'uomo³⁰; l'attività venatoria, gli stessi sport equestri potrebbero essere messi in

(78/923/CEE) relativa alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; in essa si può leggere che, sebbene la protezione degli animali non costituisca di per sé uno degli obiettivi della Comunità, la stessa viene approvata per evitare squilibri nelle condizioni di concorrenza ed incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune anche in considerazione del fatto che la convenzione contempla materie che si inseriscono nel contesto della politica agricola comune. Da allora sono stati fatti molti passi in avanti, ma molti ne devono essere ancora fatti visto anche il tenore del vigente art. 13 TFUE di cui si dirà meglio nei successivi paragrafi.

²⁹ Lascia pertanto sconcertati che dopo due anni di dibattito e un'infinità di correzioni, è stata approvata la nuova normativa europea sulla vivisezione (direttiva europea 2010/63/UE in revisione della precedente 86/609) che avrebbe dovuto rafforzare i metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione sugli animali: invero, alle dichiarazioni di principio sulla necessità di ridurre la sofferenza delle cavie ed un rafforzamento dei controlli, la direttiva presenta molte scappatoie e pare si ponga in maniera assai poco incisiva anche rispetto alla regolamentazione presente in Italia ove non viene consentita la sperimentazione su cani e gatti.

³⁰ In proposito è stato deciso (T.A.R. Bologna (Emilia Romagna), 4 luglio 2012, n. 470, in *De jure on line*) che la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti - l. 18 marzo 1968 n. 337, art. 1 - riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l'obbligo, per le amministrazioni comunali, d'individuare adeguati spazi, nell'ambito dei loro territori, per l'installazione degli impianti e per l'esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto d'impiego, in detti spettacoli, di



discussione e molti spettacoli cinematografici e televisivi potrebbero essere considerati lesivi della dignità dell'animale.

4. L'attenzione verso la tutela del benessere degli animali, come è naturale, ha interessato pure l'agricoltura sotto vari profili e si ritiene³¹ sia stato considerato nell'ambito della PAC quale uno dei simboli della sua evoluzione verso una "intensificazione sostenibile"³², essendo stato inserito nell'ambito degli obiettivi oggetto di sostegno da parte degli Stati membri. Tuttavia, in questa fase il benessere degli animali viene fatto oggetto di attenzione, forse prevalentemente, in funzione della politica della qualità dei prodotti agro-alimentari³³. È dato riscontrare una serie di disposizioni rivolte a disciplinare ed incentivare la politica di mantenimento e di sviluppo delle zone rurali delle comunità svantaggiate da eventi naturali o da vincoli ambientali attraverso la conferma delle tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agro-ambientale, prepensionamento ed imboscamento). Nell'ambito della politica agro-ambientale³⁴ sono state previste contestualmente, oltre a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni o delle zone in particolare difficoltà (cfr. art. 1 Reg. n. 1257/99; Reg. n. 1783/2003; Reg. n. 1698/2005 e successive modifiche, tra le quali, il Regolamento n. 74/2009, modificativo del Reg. 1698/2005 e la decisione del 19 gennaio 2009, che modifica la decisione n. 2006/144 relativa agli orientamenti comunitari sullo sviluppo rurale), misure di sostegno allo sviluppo rurale con specifici

animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell'ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare, nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d'igiene e sicurezza pubblica in cui si svolga l'attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 cod. pen., non esiste una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la l. n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'impiego degli stessi.

³¹ E. SIRSI, *o.c.*, p. 235.

³² Con tale espressione, utilizzata nell'ambito del programma predisposto dalla FAO, si intende fare riferimento alla necessità di coniugare l'aumento della produzione degli animali per l'alimentazione umana con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Sulle possibili definizioni delle etiche ambientali, cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 93 ss.

³³ In argomento cfr. F. ADORNATO-F. ALBISINNI-A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e Alimentazione – Principi e regole della qualità: Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, Atti del Convegno Aida-Idaic di Macerata del 9-10 ottobre, Milano, 2009, passim*. Analogamente, E. SIRSI, *o.c.*, p. 228.

³⁴ Per una esauriente analisi v., da ultimo, F. ADORNATO, P. LATANZI e I. TRAPÈ, *Le misure agroambientali*, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario, 2, Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, p. 567 ss.



investimenti finalizzati a ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, comunque garantendo la tutela ed il miglioramento dell'ambiente naturale ed il benessere degli animali (artt. 2-4 reg. 1257/99)³⁵.

Il benessere animale risulta essere presente anche in altri provvedimenti dell'Unione: si pensi, da un lato alla Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 che, in tema di agricoltura e commercio internazionale, ha sottolineato l'opportunità che nell'Agenda di Doha per lo sviluppo, relativamente ai negoziati agricoli, si ricerchi un equilibrio fra la dimensione economica degli scambi e i valori non economici, quali sono quelli sociali, ambientali, la salute ed il benessere umano ed animale³⁶ e, dall'altro, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010³⁷ che continua a mostrare pregnante interesse verso tale valore.

Invero, l'attenzione verso gli animali nonché lo stretto collegamento tra benessere di quest'ultimi e benessere dell'uomo, era già presente nella Convenzione europea per la protezione degli animali nella fase dell'allevamento siglata in Strasburgo il 10 marzo 1976³⁸. Anche forse sulla scorta di tale documento, il benessere degli animali ha interessato l'agricoltura con disposizioni comunitarie derivate che hanno riguardato l'attività dell'impresa agricola con particolare riferimento all'attività di allevamento ove sono riscontrabili norme a tutela della loro condizione di esseri senzienti. Si pensi alla Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1991, che stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole³⁹ che, tuttavia, non trova applicazione agli allevamenti di meno di 350 unità, né agli allevamenti di galline ovaiole riproduttrici. La Direttiva prevede che essi debbano rispettare le disposizioni pertinenti previste dalla Direttiva 98/58/CE relative alla protezione degli animali negli allevamenti e che, inoltre, a decorrere dall'1 gennaio 2002 tutte le installazioni di allevamento di tipo alternativo (le installazioni di

³⁵ Tali osservazioni sono presenti anche in Cass., 28 maggio 2012, n. 8436, in *De jure on line*. Si pensi altresì al Reg. n. 73/2009 il quale stabilisce che gli aiuti diretti agli agricoltori sono soggetti al principio di «condizionalità», secondo il quale gli quest'ultimi devono soddisfare un certo numero di requisiti per poter beneficiare dei pagamenti. Tali requisiti riguardano la sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante e all'ambiente, nonché il benessere degli animali.

³⁶ Ciò ha spinto, a difesa del modello europeo di agricoltura multifunzionale, ad includere l'*animal welfare* nell'ambito degli aiuti di Stato agli allevatori per compensare i maggiori costi sopportati per raggiungere migliori standard di produzione agricola: per ulteriori considerazioni cfr. E. Sirsi, *o.c.*, p. 230 s.

³⁷ La Risoluzione di cui nel testo è reperibile in internet al seguente sito: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0025:0032:IT:PDF>.

³⁸ Per riferimenti in ordine alle origini della disciplina pattizia e no sul benessere degli animali cfr. E. SIRSI, *o.c.*, p. 221, nota 5.

³⁹ Tale Direttiva è stata successivamente interessata dalla Direttiva 1999/74/CE e dal Regolamento (CE) n. 806/2003.



nuova costruzione o ricostruite o messe in servizio per la prima volta) avrebbero dovuto rispondere a determinate esigenze⁴⁰.

Si pensi, altresì, alla Direttiva 2008/120/CE⁴¹, del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che, nello stabilire le norme minime per la protezione dei suini, disciplina specificatamente lo svolgimento delle operazioni che possono arrecare dolore, quali ad esempio la castrazione, l'amputazione caudale, l'eliminazione degli incisivi⁴². Vengono dettate regole specifiche in merito alle modalità dell'alimentazione ed dell'abbeveraggio ed ai locali di stabulazione. Puntigliosa è parte della disciplina: i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni, così come confortevole, pulita e asciutta deve essere la zona in cui si coricano; inoltre, i suini non possono essere esposti a rumori continui di intensità superiore a 85 dB e devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno. Si consideri, inoltre, la Direttiva 2008/119/CE⁴³ del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e il macello⁴⁴. La Direttiva prevede una specifica disciplina per i recinti collettivi e individuali, dettando, per i primi, superfici minime per consentirne il benessere: questo è assicurato pure dal fatto che devono essere nutriti adeguatamente almeno due volte al giorno⁴⁵ e dalla presenza, così come per i suini, di

⁴⁰ Le installazioni debbono disporre di: mangiatoie sia longitudinali (10 cm minimo di lunghezza per gallina) sia circolari (4 cm minimo di lunghezza per gallina), di abbeveratoi continui (2,5 cm minimo di lunghezza per gallina) o circolari (1 cm minimo di lunghezza per gallina), di almeno un nido per sette galline, di posatoi adeguati (15 cm minimo di lunghezza per gallina) e almeno 250 cm² di superficie di lettiera per gallina; il pavimento delle installazioni sostiene ogni artiglio anteriore di ogni zampa; disposizioni specifiche che riguardano i sistemi di allevamento che consentono uno spostamento libero delle galline e/o consentono un accesso a spazi esterni; la densità degli animali non deve comportare più di nove galline ovaiole per m² di superficie utilizzabile («Tuttavia, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2011, autorizzare un coefficiente di densità di 12 volatili per m² di superficie disponibile per gli allevamenti che applicano questo sistema il 3 agosto 1999»).

⁴¹ La Direttiva ha abrogato la Direttiva 91/630/CEE.

⁴² Si consideri, altresì, che tale norma comunitaria stabilisce addirittura che l'allevatore deve mettere in atto misure destinate a prevenire le aggressioni nei gruppi nonché condizioni logistiche che rendano agevole il parto naturale o assistito e la permanenza del lattonzolo presso la scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

⁴³ La presente direttiva abroga la Direttiva 91/629/CEE.

⁴⁴ Tali norme, non si applicano per i vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento, né alle aziende con meno di sei vitelli, né al trasporto dei vitelli in quanto la materia, come detto, resta disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

⁴⁵ Gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol-litro di sangue, una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età. L'alimentazione deve essere adeguata all'età e al peso dell'animale, e conforme alle sue esigenze comportamentali e fisiologiche. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca.



una zona confortevole, pulita e adeguatamente prosciugata in cui coricarsi che, per i vitelli di età inferiore a due settimane, deve essere adeguata alla loro condizione. Anche per i vitelli deve essere fornita la dovuta illuminazione naturale o artificiale (almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale tra le ore 9.00 e le ore 17.00).

Parrebbe che a tutela della concorrenza e della salute del consumatore possa essere spiegata la norma, presente in entrambe le Direttive, secondo cui gli animali importati nella Comunità e provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato attestante che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria. A conferma che le Direttive dettano la tutela minima, viene espressamente previsto che gli Stati membri possano applicare nel loro territorio disposizioni più severe, informando preventivamente la Commissione.

Per quanto riguarda il trasporto, è opportuno, altresì, ricordare il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 che si preoccupa di evitare inutili sofferenze e stress agli animali trasportati, preoccupandosi di assicurare loro un adeguato benessere⁴⁶, prevedendo addirittura un personale qualificato che si assuma la responsabilità del rispetto delle regole comunitarie, anche al fine di evitare inquinamenti ambientali durante il periodo del trasporto e della sosta dei veicoli. Il Regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda questa fase.

Il legislatore comunitario si è interessato pure delle condizioni in cui si trovano gli animali al momento della loro macellazione. Esse miglioreranno notevolmente dato che, a partire dall'1 gennaio 2013, entrerà in vigore il Regolamento approvato dal Consiglio n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento⁴⁷, teso a migliorarne la condizione grazie all'introduzione di procedure operative standard, alla formazione del personale, all'utilizzo di nuovi dispositivi. L'obiettivo perseguito, tuttavia, non è soltanto quello di proteggere gli animali, ma è anche quello di garantire delle condizioni concorrenziali omogenee nel mercato interno a tutti gli operatori interessati. Nella fase della macellazione, ogni operatore ha il compito di stabilire e di applicare le procedure operative per ridurre al minimo il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali destinati alla macellazione. In tale contesto, gli operatori sono tenuti a valutare l'efficacia dei loro metodi di stordimento per

⁴⁶ Su tale argomento, recentemente, v. A. PASSANTINO, M. RUSSO, C. DI PIETRO, *Regolamento (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto: un riordino della disciplina in Europa*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2005, p. 1393, i quali osservano che proteggere gli animali durante il trasporto equivale a tutelare il loro benessere e la loro salute e, di conseguenza, garantire la salubrità e la qualità delle carni macellate che, come già detto, è strettamente correlata allo stato di salute degli animali stessi.

⁴⁷ Tale regolamento sostituirà il d.lgs. 1° settembre 1998, n. 333 attuativo della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.



mezzo di indicatori basati sugli animali stessi. Un controllo regolare consentirà di verificare che gli animali storditi non presentino segni di coscienza prima della macellazione. Gli operatori dei singoli macelli devono inoltre designare un responsabile del benessere degli animali il cui compito è quello di controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento⁴⁸.

Da quanto detto emerge che, sebbene per l'alimentazione umana venga utilizzata pure la carne, è pur vero che tale circostanza non giustifica la mancanza di rispetto verso gli animali ai quali è riconosciuta una vita ed una morte dignitosa⁴⁹: il rispetto della loro condizione, non disgiunta dal rispetto per l'ambiente, dovrebbe indurre a rifuggire atteggiamenti che non coniughino⁵⁰ la produttività con il benessere dell'essere senziente⁵¹ e, mediante l'etichettatura⁵², la soddisfazione dei consumatori⁵³.

⁴⁸ I macelli di piccole dimensioni beneficiano di una deroga a tale obbligo.

⁴⁹ In argomento cfr. F. RESCIGNO, *o.n.c.*, p. 136 ss.

⁵⁰ E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, cit, p. 227 s., rileva che il benessere animale si può considerare relativamente autonomo rispetto alle questioni relative alla protezione della salute e della vita degli animali nella prospettiva della tutela degli interessi economici, della salute pubblica e delle esigenze connesse alla tutela ambientale.

⁵¹ È stato osservato (F. RESCIGNO, *o.n.c.*, p. 140, nota 110) che in questo senso si muove la recente legislazione austriaca che giunge a stabilire un periodo obbligatorio di vacanza di tre mesi all'anno per bovini, ovini ed equini, affinché in detto periodo possano avere la possibilità di vivere nei pascoli bradi senza incontrare ostacoli negli spostamenti e senza dovere rispettare scadenze imposte loro dall'uomo.

⁵² Si tratta di un'etichettatura di processo sulla quale è dato riscontrare una certa diffidenza, se non contrarietà, nel commercio internazionale: lo rileva pure E. SIRSI, *o.c.*, p. 232, nota 34. Un approccio moderno, invece, alla tutela dell'ambiente ed al benessere delle persone dovrebbe favorire siffatto tipo di etichettatura così come avviene in Olanda ove si richiede che gli importatori di legnami attestino in etichetta l'utilizzo di una gestione sostenibile della foresta di provenienza. In tal senso si pone il Parlamento europeo il quale, in data 12 settembre 2012, ha affermato che «Un paese che permette una pesca “non sostenibile”, è un paese che non riesce a collaborare nella gestione di uno stock d'interesse comune, nel rispetto degli accordi internazionali, e a rispettare i livelli in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile (o che non adotti le necessarie misure di gestione della pesca)». Il Parlamento europeo ha così approvato le disposizioni riguardanti l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, «Per creare organizzazioni di produttori più forti e adeguatamente finanziate, per controbilanciare il potere dei rivenditori, in vista della prossima riforma della politica comune della pesca. Tali norme obbligheranno inoltre i produttori a migliorare l'informazione al consumatore, con l'introduzione di etichette per i prodotti ittici freschi che indichino, fra l'altro, la data di sbarco». Sarebbe auspicabile che nella medesima fosse anche indicato che il prodotto deriva da un'attività ittica sostenibile ove si consideri che nel medesimo testo si chiede anche che «Sia data priorità alla riduzione delle catture accidentali, promuovendo, ad esempio, l'uso di attrezzature da pesca più selettive».

⁵³ Anche R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2010, p. 125, sottolinea che l'art. 4 Regolamento n. 1099 del 2009 precisa che il riferimento nell'etichettatura alle modalità usate per la macellazione non attiene soltanto alla necessità di tutelare i consumatori musulmani od ebrei al fine di garantire loro di consumare carne secondo i riti delle rispettive religioni; esso, infatti, risulta pure idoneo a proteggere le convinzioni di quanti, invece, rifiutano di consumare carne di animali macellati senza essere stati prima storditi. In tal senso depone



In particolare, relativamente al tema che qui interessa, è intervenuto il Trattato di Lisbona⁵⁴ che nel Preambolo del Protocollo, al Titolo II sulle Disposizioni di applicazione generale, all'art. 2 F espressamente prevede che «L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze» e all'art. 5 *ter* precisa che «Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni⁵⁵, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale» e, a tal fine, è inserito l'articolo 6 *ter* grazie al quale tra i Principi è da annoverare l'art. 13 del Trattato ove si specifica che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale⁵⁶. Ciò ha comportato un salto di qualità con riferimento al tema affrontato perché l'innovazione dell'art. 13 TFUE non ha un significato soltanto simbolico,

anche il Regolamento n. 1169 del 2011 che nel considerando n. 50, prendendo atto che i consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa comunitaria in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima di tale pratica, sottolinea l'opportunità di fornire loro informazioni sul loro stordimento nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali; analogamente, il considerando n. 52 sottolinea che gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del regolamento n. 1169 del 2011 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. In argomento, cfr. anche A. GERMANÒ, *Informazioni alimentari halal: quale responsabilità per un'etichetta non veritiera?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2010, p. 1 ss.

⁵⁴ Reperibile in <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cq00014.it07.pdf>.

⁵⁵ L'art. 10 del Trattato stabilisce che «Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

⁵⁶ Anche P. MAZZA, *La protezione ed il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, cit., p. 464, osserva che il nuovo Trattato dell'Unione europea redatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 «è espressione di un salto di qualità inteso a fornire un più energico riferimento alla importanza del benessere animale nell'ambito delle politiche dell'Unione europea». Pure F. DI DIO, *Benessere animale e legislazione comunitaria: un nuovo inizio per le nostre relazioni inter-specifiche?*, in *Dir. giur. agr.*, 2010, p. 170, osserva che dall'articolato del Trattato di Lisbona la tutela degli animali, quali esseri senzienti, risulta essere più stabile e maggiormente vincolante perché inserita nella carta fondante. Ne consegue, secondo l'a., che il Trattato di Lisbona si pone quale importante e concreto strumento costituzionale che interviene pure su aspetti istituzionali che possono dare vita ad una maggiore attenzione e possibilità di migliorare le legislazioni in favore degli animali.



rappresentando, invece, una svolta sostanziale affinché gli animali non siano considerati più delle cose⁵⁷.

5. Sebbene le predette discipline evidenzino l'esigenza avvertita dal legislatore di accentuare il rispetto verso la vita ed il benessere animale, non si può non costatare come, talvolta, la condizione cui questo ha diritto non sia rispettata. Si pensi, oltre ai casi degli zoo o dell'attività venatoria sopra richiamati, alla macellazione rituale legata al rispetto di dettami religiosi particolarmente presenti nella religione ebraica⁵⁸ ed in quella islamica⁵⁹. Tale problema è sorto in particolare a causa della progressiva interculturalità presente in Europa e la soluzione è stata ricercata nell'ambito della libertà di religione. In tal senso si è espressa la Corte Suprema degli Stati Uniti⁶⁰ che ha censurato le ordinanze locali che limitavano le modalità della macellazione perché in contrasto con il primo emendamento della Costituzione a garanzia proprio di tale libertà. In proposito è da ricordare che il rito della macellazione può essere considerato un atto ispirato al sentimento religioso e, come tale, riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo⁶¹.

In tale contesto, visti i valori assoluti sottesi a tali categoria di diritti, parrebbe che il benessere degli animali sia destinato a cedere il passo, tanto è vero che quasi tutti i Paesi prevedono la possibilità di praticare macellazioni rituali⁶².

In Italia si è interessato del problema pure il Comitato etico con il sopra richiamato parere in tema di "Macellazioni rituali e sofferenza animale" inserendolo tra le manifestazioni della libertà religiosa. Sul presupposto che ciascuno è tenuto a manifestare la propria religione in forme che abbiano il minor impatto negativo possibile su ogni altro essere vivente e, più in generale, sull'*habitat* umano, il CNB, in considerazione della particolare tutela costituzionale riconosciuta nel vigente ordinamento alla libertà religiosa, ha reputato giuridicamente lecita la macellazione rituale: essa è stata valutata bioeticamente ammissibile se accompagnata da tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità della stessa al fine di minimizzare la sofferenza animale. In tale direzione, ha auspicato che venisse sviluppata la ricerca sulla possibilità di ricorrere a forme di stordimento che siano accettabili in base alle norme

⁵⁷ Lo rileva pure P. MAZZA, *o.c.*, p. 464.

⁵⁸ In argomento, v. R. DI SEGNI, *Guida alle Regole Alimentari Ebraiche*, Roma, 2000, *passim*.

⁵⁹ Su tale tematica v. E. FRANCESCA, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, 1995, *passim*; A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, 2000, *passim*.

⁶⁰ Corte Suprema degli Stati Uniti, sentenza dell'11 giugno 1993, *Church of Lukumi vs. City of Hialeah*, in *United States Supreme Court Reports*, vol. 124, 1995, 472.

⁶¹ Giova ricordare che il Tribunale Costituzionale Federale Tedesco con la decisione n. 1173 del 1999 si espressa nel senso che ebrei e musulmani devono astenersi, sulla base della loro religione, dal consumare carni di animali uccisi e preparati in modo non rituale.

⁶² Lo rileva pure F. RESCIGNO, *o.u.c.*, p. 145.



religiose, come peraltro in alcuni casi sembra già verificarsi. Anche nella prospettiva indicata dal “Comitato” pare che, di per sé, la tutela costituzionale riconosciuta alla libertà di religione non possa prevalere in assoluto quando non siano attuate tutte le misure che, compatibili con le prescrizioni religiose, consentano di evitare il più possibile la sofferenza animale. In altre parole, sarebbe, quindi, necessario individuare forme di macellazione compatibili con i dettami religiosi, con le quali, tuttavia, sia possibile anche garantire all’animale una macellazione tale da escludere, il più possibile, la sua sofferenza⁶³. In tal modo si riconosce che la sola libertà di religione non comporta automaticamente la liceità o l’eticità di un determinato comportamento. Ai limiti ordinari alla libertà di religione si deve aggiungere⁶⁴ l’attenzione particolare per gli animali non umani «in quanto destinatari passivi di obblighi giuridici e morali da parte degli uomini».

Pare, quindi, che il parere del CNB si collochi nella più moderna posizione europea, sensibile al bilanciamento tra libertà religiosa e benessere degli animali⁶⁵. In proposito giova osservare che il rispetto dell’animale è presente pure nei dettami della religione islamica che ispira la macellazione rituale⁶⁶: giova, infatti, osservare che la prima prescrizione fondamentale riguarda il divieto di cibarsi di animali uccisi senza il rispetto delle regole rituali relative allo sgozzamento, anche per evitare di mangiarne il sangue. È bene, però, tenere presente che alla base della macellazione rituale vi è il rispetto della vita che non può essere violata se non a seguito del compimento di un rito. Anche in tale prospettiva, quindi, sono rinvenibili regole giuridico-religiose che impongono il divieto di infliggere all’animale non umano mutilazioni o violenze gratuite. In particolare, si spiega così il divieto di alimentarsi del sangue di un animale, la cui vita non può essere sottratta dall’uomo fino al punto di appropriarsi del suo elemento simbolico⁶⁷. Divieti analoghi sono oggetto di prescrizioni minuziose anche nella religione ebraica.

⁶³ P.P. ONIDA, *o.c.*, paragrafo 6.

⁶⁴ P.P. ONIDA, *o.l.u.c.*

⁶⁵ cfr. A. ROCCELLA, *I musulmani in italia: macellazione e alimentazione*, reperibile in http://www.oliv.it/areetematiche/42/documents/Roccella_Macellazione_alimentazione.pdf, p. 1 ss., anche per una accurata esposizione dell’evoluzione normativa fino al d.lgs. 1 settembre 1998, n. 333.

⁶⁶ A questo proposito, il Profeta Muhammad ha detto: «Allah richiama alla misericordia in tutto, quindi siate misericordiosi quando si uccide e quando si macella: affinate la vostra lama per alleviare il dolore». In tale ottica si spiega il precetto che, nel descrivere la macellazione rituale, richiede che l’oggetto usato per la macellazione deve essere affilato e utilizzato in fretta. Il taglio rapido delle vene del collo interrompe il flusso di sangue ai nervi presenti nel cervello, responsabili del dolore. Per tali considerazioni v. il documento dal titolo *Macellazione islamica: crudeltà verso gli animali?*, reperibile al sito <http://www.islamforweb.com/lu.com/>, ove risulterebbe, addirittura, che la macellazione rituale sia meno dolorosa rispetto a quella di tipo occidentale, preceduta da pratiche di stordimento con pistola a proiettile captivo.

⁶⁷ P.P. ONIDA, *o.c.*, paragrafo 3.



L'Europa non rimase insensibile al problema ed emanò la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 74/577/CEE del 18 novembre 1974 affrontando il tema dello «stordimento degli animali prima della macellazione». Essa, pur introducendo l'obbligo di stordimento dell'animale da sottoporre a macellazione, utilizzando strumenti meccanici o elettrici oppure procedendo ad un'anestesia con gas adeguati, lasciava impregiudicate le disposizioni degli Stati membri relativamente alla macellazione rituale. In attuazione di tale Direttiva, l'Italia promulgò la legge del 2 agosto 1978, n. 439 che ribadiva la necessità di evitare agli animali «ogni sofferenza inutile» (art. 1), ma, al contempo, permetteva la macellazione rituale, previa autorizzazione del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno (art. 4). Successivamente, con la medesima modalità, venne emanato il decreto ministeriale dell'11 giugno 1980 che, pur ammettendo le macellazioni rituali, imponeva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare, quanto possibile, ogni forma di sofferenza per l'animale.

Pure la Convenzione europea sulla «Protezione degli animali da macello», del 10 maggio 1979, ratificata dall'Italia con la legge 14 ottobre 1985, n. 623, sebbene fosse funzionale alla garanzia della qualità delle carni macellate, si preoccupava pure di alleviare le sofferenze degli animali destinati al macello. La Convenzione, infatti, stabiliva, all'art. 13, relativamente alla macellazione rituale, che i bovini dovessero essere immobilizzati sì da evitare loro «ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione»⁶⁸. Anche allorché si fosse provveduto ad una macellazione rituale, la Convenzione prevedeva che si dovevano risparmiare «sofferenze o dolori evitabili».

Successivamente, hanno visto la luce la Direttiva 93/119/CE del 22 dicembre 1993 ed il d.lgs. dell'1 settembre 1998, n. 333, attuativo della stessa, ove si confermava una sempre maggiore tutela degli animali destinati alla macellazione⁶⁹. Il decreto, con scelta opinabile, non trovava applicazione per la soppressione di animali durante manifestazioni «culturali» o «sportive» e per la selvaggina. Opportunamente la l. 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999», all'art. 20, ha abrogato l'art. 1 del suddetto decreto del 1998, nella parte in cui si escludeva dalla sua applicazione gli animali abbattuti in occasione in tali circostanze, confermando, ancora una volta, la sempre crescente attenzione verso il benessere degli animali.

⁶⁸ La dottrina non ha mancato di rilevare, tuttavia, contraddizioni presenti nella medesima Convenzione; si pensi, infatti, all'art. 19 che consente agli organismi religiosi di rilasciare la «abilitazione dei sacrificatori», vanificando ogni controllo: così G. VIGNOLI, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico*, cit., p. 762.

⁶⁹ All'art. 1 si stabilisce che il decreto si applica non solo alla macellazione, ma anche all'abbattimento di animali da pelliccia o a scopi sanitari.



Sebbene, fossero state fatte salve le disposizioni relative al maltrattamento di animali ponendo un limite anche per la macellazione rituale, prevedendo che i macelli dovessero sempre essere strutturati in modo da permettere di evitare il più possibile la sofferenza e lo stress dell'animale, sia il d.lgs. n. 333 del 1998 e, stante la sua totale corrispondenza, sia la Direttiva n. 119 del 1993, non sembravano appaganti poiché, dopo avere stabilito (art. 5, comma 1, lett. c) che i solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili, trasportati ai fini della macellazione dovevano essere storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente, successivamente (art. 5, comma 2) prevedevano che le disposizioni sullo stordimento non si applicavano alle macellazioni che avvenissero secondo riti religiosi. Invero, queste disposizioni pare si rivolgeressero prevalentemente alla garanzia della libertà religiosa piuttosto che a tutelare il benessere degli animali verso il quale si poteva riscontrare una differente sensibilità da parte degli Stati membri.

Al fine di ricercare una disciplina uniforme, è stato necessario intervenire con il sopra richiamato Regolamento n. 1099/2009⁷⁰ relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento che, sebbene abbia mostrato sensibilità per i sentimenti nutriti verso gli animali nei singoli Stati dell'Unione, presenta, tuttavia, norme ancora confliggenti con tale finalità in quanto ripropone lo stesso approccio poc'anzi riferito. Infatti, all'art. 4 di tale Regolamento, dopo aver sancito, in via generale, l'obbligatorietà del preventivo stordimento dell'animale, attraverso uno dei metodi di cui all'Allegato I, prima di procedere al suo abbattimento (art. 4, paragrafo 1), prevede che siffatte disposizioni non si applicano alle macellazioni rituali, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello (art. 4, paragrafo 4). In presenza di tale contraddizione frutto di rispetto verso altre religioni, interviene l'art. 26 che, analogamente a quanto sancito all'art. 18, par. 2 della Direttiva n. 119 del 1993, pare riaprire la possibilità di ampliare la tutela verso gli animali. Infatti, da un lato, non viene impedito agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali previgenti al Regolamento che garantiscano maggiore protezione agli animali durante l'abbattimento (par. 1) e, dall'altro, consente loro di adottare disposizioni che garantiscano maggiore tutela rispetto a quella offerta dal regolamento anche, tra gli altri, nel settore delle macellazioni rituali (par. 2, lett. c).

La scelta si colloca in un quadro più complesso teso a realizzare un giusto equilibrio fra il benessere degli animali e la protezione della libertà religiosa, tutelata dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal sopra richiamato art. 13 TFUE anche perché rappresenta una questione di interesse pubblico che, come detto, incide sull'atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Tuttavia, si potrebbero nutrire dubbi sul fatto che con tali scelte siano state effettuate opzioni idonee ad equilibrare le esigenze sottese al rispetto dei

⁷⁰ R. BOTTONI, *o.c.*, p. 127 alla quale (p. 122 ss.) si rinvia anche per riferimenti sull'iter che ha condotto all'adozione del Regolamento n. 1099 del 2009.



riti religiosi con la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, quale questione di interesse pubblico e, conseguentemente, sulla effettiva attuazione delle politiche comunitarie relative all'agricoltura ed al mercato interno (Considerando nn. 4 e 15 del Regolamento n. 1009 del 2009).

A tal fine pare opportuno tenere presente che anche la vigente Costituzione italiana prevede la libertà di religione (art. 19 cost.)⁷¹ laddove precisa che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Per taluno⁷² il limite sussisterebbe a prescindere dalla concreta celebrazione di riti non conformi al buon costume. Per altri, invece, non opererebbe, ove una confessione si astenga dalla concreta celebrazione di siffatti riti⁷³. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, che pur rappresenta uno dei «principi supremi» dell'ordinamento costituzionale italiano, «non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma comporta una garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» e «si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»⁷⁴.

Nell'art. 19 cost. sono esplicitamente menzionati, quali espressioni e specificazioni della libertà religiosa, il diritto di “professare” una fede religiosa, di farne “propaganda” e di farne “culto”. In tale nozione potrebbe non entrare la macellazione rituale visto che l'art. 2, lett. g) del Regolamento 1099 del 2009 la definisce come una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione. Orbene, è da tenere presente che la religione islamica richiede, sì, ai suoi credenti anche l'osservanza di precetti che si inquadrano in un più ampio complesso di prescrizioni alimentari (*halàl*), ma che essi non possono, forse, al pari di quelle ebraiche, essere qualificati quali veri e propri atti di culto⁷⁵, in quanto potrebbero rappresentare, più semplicemente, pratiche di vita motivate da considerazioni religiose. Pertanto, se è vero che la macellazione rituale è contemplata nel Regolamento 1099 del 2009 è pur vero che, potendo non essere considerato atto di culto, potrebbe non trovare legittimazione nell'art. 19 cost. che, invece, riguarda proprio gli atti di culto. Conseguentemente, così come avviene per tutte le libertà e tutti i diritti costituzionalmente garantiti, è necessario bilanciare il diritto del singolo a

⁷¹ Cfr., tuttavia, *infra* par. 6.

⁷² Cfr. C. ESPOSITO, *Eguaglianza giuridica nell'art. 3 cost.*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, pag. 50.

⁷³ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2000, p. 201.

⁷⁴ Così Corte cost. nella sentenza n. 203 del 1989, in *De jure on line*. Per la dottrina v., *ex multis*, C. CARDIA, *Religione (libertà di)*, in *Enc. giur., Aggiornamento*, II, Milano, 1998, p. 919.

⁷⁵ A. ROCCELLA, *I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione*, cit., p. 1 il quale a sostegno dell'affermazione richiama il versetto 4 della Sūra V, nonché i versetti II, 168; VI, 146-147; XVI, 115-116.



consumare cibi “consentiti” con quello del benessere degli animali entrato ormai a fare parte integrante della moderna esperienza giuridica europea.

6. Al di là della possibile configurabilità di uno statuto del benessere degli animali data la spiccata frammentarietà degli interventi normativi⁷⁶, la dottrina non ha mancato di rilevare come, data l’ormai consolidata articolazione in norme orizzontali e verticali, sia venuto ad esistenza una sorta di microsistema meritevole di attenzione anche per le implicazioni sul diritto agrario e alimentare⁷⁷. Ciò non esclude, senza giungere a riconoscere l’esistenza di veri e propri diritti in capo agli stessi⁷⁸, che possano essere imposte regole e limiti al loro trattamento per garantirne la migliore qualità di vita possibile, compatibilmente con gli interessi umani da soddisfare⁷⁹. Ne discenderebbe una diversa etica della responsabilità⁸⁰ in base alla quale il “dovere essere” degli interessi meritevoli di tutela dà vita ad un “dover fare” in capo ai soggetti chiamati ad averne cura: il criterio di valutazione diviene quello della “giustificabilità” che determina una sorta di inversione dell’onere della prova in ordine alla giustificazione⁸¹ culturale e/o religiosa delle sofferenze inflitte.

Dall’esistenza di tante disposizioni normative di cui si è fatto cenno che richiamano il benessere dell’animale, non può che discendere l’indefettibile obbligo per l’uomo di rispettarlo in ogni possibile relazione con esso. In tale contesto, l’art. 13 TFUE, come detto, prevedendo tra i principi generali quello del benessere degli animali, non avrebbe un significato soltanto simbolico ma, al contrario, dovrebbe rappresentare una svolta sostanziale con conseguente impossibilità di considerarli come cose. Nonostante ciò, tale ultima norma, nel richiamare tanto il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, quanto, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, sembrerebbe operare un bilanciamento con conseguente possibile ammissibilità delle macellazioni rituali. Tuttavia, parrebbe anche che tale norma ponga il benessere dell’animale quale necessario punto di riferimento laddove precisa che dello stesso “si tiene pienamente conto” nell’attuazione delle politiche dell’Unione. Anche dalla sua collocazione sistematica tra i “Principi”, pare

⁷⁶ Sul tema v. A. VALASTRO, *o.c.*, p. 119 ss.

⁷⁷ Per tali considerazioni, quasi testualmente, cfr., recentemente, E. SIRSI, *o.c.*, p. 220 ss.

⁷⁸ Cfr. Giudice di pace di Rovereto, 7 luglio 2006, n. 178, in <http://biblioteca.riviste.giuffre.it/Anteprima>, p. 3181 ss., il quale discorre di diritti esistenziali a proposito dei cani; ovviamente la conclusione potrebbe essere estesa a tutti gli animali.

⁷⁹ C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti di diritto?*, in A. MANNUCCI e M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, p. 118, afferma che soltanto sull’essere umano incombe il compito di predisporre un sistema di regole, un ordinamento di salvaguardie, in grado di realizzare un’efficace sistema di regole a salvaguardia del benessere degli animali.

⁸⁰ Lo rileva pure A. VALASTRO, *o.c.*, p. 4.

⁸¹ F. POCAR, *Gli animali non umani*, Bari, 1998, p. 47.



che la previsione a tutela del benessere dell'animale quale essere senziente non possa avere natura meramente programmatica: l'aver usato tale ultima espressione, indurrebbe a credere che la clausola non abbia natura meramente politica anche perché è collocata accanto alle previsioni che riguardano temi di primaria importanza per le Politiche dell'Unione quali sono la tutela dell'ambiente e dei consumatori (art. 11 e 12)⁸². Ne potrebbe scaturire una significativa riduzione della discrezionalità del legislatore comunitario e nazionale, arricchendo il quadro dei necessari valori di riferimento. Il benessere animale non risulterebbe più relegato fra i beni non incompatibili con quelli privilegiati dal Trattato, sicché il benessere degli esseri senzienti verrebbe ad essere assunto nel catalogo dei beni fondamentali. La tutela di questo è destinata a porsi quale punto di riferimento di un'attività legislativa fisiologica che da prodotto episodico di un legislatore "sensibile" potrebbe divenire espressione di un dovere normativo⁸³. Conseguentemente, le tradizioni culturali, i riti religiosi, il patrimonio regionale non sarebbero in contrasto con il Trattato laddove siano conformi alla primaria esigenza di tenere conto del benessere dell'animale; sarebbero, pertanto, non conformi al Trattato atti posti in essere stressando inutilmente l'essere senziente.

Alla luce di tutto ciò si potrebbero nutrire dubbi sulla coerenza tra l'art. 13 TFUE ed il Regolamento n. 1099 del 2009 laddove all'art. 4, dopo avere prescritto al primo comma che «Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I», al quarto comma prevede che «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello»⁸⁴.

Ma v'è più. Nell'ordinamento interno la legittimità della macellazione rituale potrebbe essere messa in discussione in quanto potrebbe non rientrare sotto la tutela espressa dall'art. 19 cost., norma a presidio della libertà religiosa o, più precisamente,

⁸² F. DI DIO, *o.c.*, p. 167, il quale osserva che nell'unione europea il ruolo degli animali e la loro protezione risulta essere complementare per il raggiungimento di altri obiettivi di interesse sociale quali la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, la salvaguardia e la protezione dell'ambiente. In argomento v. anche le considerazioni conclusive di E. SIRSI, *o.c.*, p. 240 s.

⁸³ Per tali considerazioni, sia pure in merito alla possibile futura ed auspicata modifica dell'art. 9 cost., cfr. A. VALASTRO, *o.c.*, p. 8.

⁸⁴ Già ad una prima lettura la formulazione dell'articolo potrebbe risultare discutibile visto che sembrerebbe essere escluso in assoluto per le macellazioni rituali la possibilità di ricorrere al previo stordimento. Pare, comunque, che tale interpretazione sia da escludere anche perché sarebbe in contrasto palese con l'art. 13 TFUE che tanta attenzione pone verso il benessere degli animali. Tuttavia, il contrasto si riproporrebbe comunque ove si tenesse presente che il comma 4 dell'art. 4 Regolamento n. 1099 del 2009, nonostante la previsione del citato art. 13 TFUE, si limita a prevedere quale unica garanzia a tutela del benessere degli animali che la macellazione avvenga in un mattatoio.



del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa⁸⁵. In primo luogo, infatti, tale conclusione potrebbe essere raggiunta qualora, come detto, la pratica *de qua* non fosse ascrivibile nell'alveo della categoria degli atti di culto⁸⁶, potendo essere meglio qualificata quale precetto religioso. Ciò ancor più qualora si optasse per una interpretazione restrittiva dell'espressione «tutti sono liberi di professare la propria fede religiosa», sì da ricomprendervi la sola libertà di dichiarare pubblicamente il proprio credo e, per continenza, la libertà di averne uno o di non averne nessuno⁸⁷. Anche volendo concludere diversamente, potrebbe non essere consentita la macellazione in quanto l'art. 19 cost. esclude che i riti religiosi possano essere contrari al buon costume⁸⁸.

Si pone, pertanto, il problema di verificare se la macellazione rituale possa essere considerata contraria a tale principio. È noto che in una visione risalente il buon costume era inteso quale disposizione volta a garantire la reazione dell'ordinamento in presenza di riti celebrati senza il dovuto rispetto della morale sessuale, del pudore, etc.⁸⁹. Successivamente, tale nozione si è estesa, trovando applicazione alle relazioni personali ed anche a quelle di contenuto economico. Poiché la nozione di buon costume non può trovare giustificazione nel diritto scritto, si pone il problema dei criteri utilizzabili per descriverne i contorni. Si potrebbe affermare che esso rappresenta la morale corrente in un determinato momento della società, analisi non facile vista la sussistenza di variegati stili di vita corrispondenti a differenti gerarchie di valori. Si potrebbe, allora, optare per rinvenire il buon costume nei valori maggiormente accettati, con evidente pregiudizio delle minoranze. Per evitare ciò si potrebbe rischiare di inseguire «la fluidità sociologica di gruppi anche molto circoscritti, con il rischio di consentire che sfuggano addirittura al rispetto dei valori fissati nella parte iniziale della Costituzione»⁹⁰. Pare, pertanto, preferibile filtrare i valori di riferimento tra quelli garantiti dall'ordinamento interno e comunitario e, in quanto tali, espressione di sentimenti condivisi in un determinato momento storico-sociale. In tal modo la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende

⁸⁵ Su tale punto v. M. RICCA, *Commento all'art. 19 cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 424 s.

⁸⁶ Si ritiene che l'art. 19 cost. riguardi il diritto di esercitare il culto, con ciò indicandosi sostanzialmente le attività rituali. Di qui il limite del buon costume che attiene alle attività esteriori quali sono i riti: così M. RICCA, *o.c.*, p. 436.

⁸⁷ Così M. RICCA, *o.c.*, p. 434, il quale, tuttavia, avrebbe preferito una disposizione costituzionale che avesse proclamato sinteticamente che la libertà religiosa è inviolabile.

⁸⁸ M.C. MAFFEI, *Il potenziale conflitto fra tutela della diversità culturale e tutela delle specie degli animali*, cit., p. 240 s., secondo la quale la libertà di religione non può comportare la liceità di atti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

⁸⁹ Per tutti v. M. RICCA, *o.c.*, p. 436.

⁹⁰ A. GENTILI, *Le invalidità*, in *I contratti in generale*, II, a cura di E. Gabrielli, in *Tratt. dei contratti diretto* da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 1326.



anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico⁹¹. Poiché l'evoluzione della disciplina a tutela del benessere degli animali trova giustificazione nell'aumentata sensibilità degli esseri umani verso di essi, pare che la nozione di violazione del buon costume possa estendersi fino a comprendere gli atti contrari ai principi ed alle esigenze etiche della coscienza dell'uomo⁹².

In linea con tale indicazione parrebbe essere stata la novellazione del codice penale che punisce colui il quale, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie (art. 544 *quater* cod. pen.), con ciò riproponendosi il problema della legittimità della macellazione rituale senza previo stordimento, specialmente laddove si possa eseguire il dissanguamento dell'animale senza infliggere inutili sofferenze⁹³. In proposito giova osservare che la giurisprudenza di legittimità⁹⁴ ha deciso che la nozione di buon costume, includendo non soltanto le regole del pudore sessuale e della decenza, ma anche i principi e le esigenze etiche della morale collettiva, non può trovare applicazione per i fatti dei quali lo stesso legislatore, escludendone la rilevanza penale, ne attenua la valutazione negativa anche sotto il profilo etico e sociale. Conseguentemente la sanzione penale di determinati comportamenti potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione al fine della determinazione della nozione di buon costume. La scelta di qualificare delitto il maltrattamento degli animali per i sentimenti di ribrezzo o pietà che suscita nell'uomo, è sintomo di una crescente attenzione del legislatore verso gli esseri senzienti. La sanzione penale testimonia il disvalore etico-sociale del comportamento

⁹¹ Cass., 21 aprile 2010, n. 9441, in *De jure on line*. Pure C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 622, è dell'avviso che l'atto contrario al buon costume non è soltanto quello lesivo della dignità sessuale, ma, in generale, quello che in un dato ambiente e momento storico risulta essere più intensamente condannato dalla coscienza sociale. In proposito v. altresì F. GALGANO, *Tratt. dir. civ.*, II, Padova, 2009, p. 328, secondo cui il buon costume, unitamente alle norme imperative e all'ordine pubblico, esprime una esigenza di difesa dei valori fondamentali della società: di difesa sia dei valori di natura collettiva, attinenti alla pacifica e civile convivenza fra gli uomini ed al loro progresso economico e sociale, sia ad irrinunciabili valori di natura individuale, relativi alla libertà, alla dignità, alla sicurezza dei singoli. In tale contesto (p. 331) il buon costume è costituito da norme imperative non scritte, ricavabili però per implicito dal sistema legislativo, che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità o di onestà: esso pertanto non riguarda la sola sfera sessuale.

⁹² App. Reggio Calabria, 1 febbraio 2004, in *De jure on line*. Analogamente, Trib. Milano, 2 dicembre 1999, *ivi*, la nozione di contrarietà al buon costume è configurabile per atti contrari ai principi ed alle esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in determinato momento ed ambiente. Così pure Cass., 18 giugno 1987, n. 5371, *ivi*; Cass., sez. un., 7 luglio 1981, n. 4414, *ivi*.

⁹³ Ribadisce che il momento della regolamentazione della macellazione fa emergere con maggiore evidenza il legame corrente tra dibattito in materia di benessere degli animali e la questione della "crudeltà" evitabile verso gli stessi, E. SIRSI, *o.c.*, p. 229, nota 23 ed *ivi* riferimenti anche in merito ai contributi penalistici.

⁹⁴ Cass., 23 marzo 1985, n. 2081, in *De jure on line*.



considerato alla luce dei principi e dei valori presenti nell'ordinamento giuridico vigente, sicché il benessere degli esseri senzienti diviene espressione di un valore idoneo a concretizzare la nozione di buon costume. Di qui la possibilità di non considerare lecite le ritualità che non rispettino il benessere degli animali, bilanciandolo con la destinazione alimentare loro propria. Conseguentemente, la macellazione rituale, quale possibile rito religioso, potrebbe essere in contrasto con l'art. 19 cost. e, come tale, in contrasto con il Trattato istitutivo dell'Unione europea che tra i principi fondanti pone quelli comuni a tutti gli Stati ove numerosi sono i riferimenti a tutela del benessere degli animali.

Volendo, tuttavia, ricercare un'interpretazione dell'art. 4 Regolamento n. 1099 del 2009, si potrebbe considerare prevalente il benessere degli animali nei confronti delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, sì da subordinarne il riconoscimento al rispetto del primo⁹⁵: conseguentemente il comma 4 di detto articolo secondo il quale «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi» potrebbe non significare totale esonero dal rispetto del benessere degli animali, ma soltanto che nelle macellazioni rituali non è obbligatorio il previo stordimento secondo le modalità descritte all'Allegato I, fermo restando, però, il dovere di evitare inutili sofferenze all'animale macellato. Ciò imporrebbe la ricerca di metodi alternativi qualora si concludesse che nessuna delle modalità dettate all'Allegato I sia compatibile con la ritualità della macellazione. Di ciò pare si possa trovare conferma nel Considerando n. 37 secondo cui «La Comunità cerca di promuovere l'adozione di norme elevate in materia di benessere del patrimonio zootecnico a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda il commercio. Essa sostiene le norme e raccomandazioni specifiche in materia di benessere degli animali elaborate dall'UIE, ivi comprese quelle relative alla macellazione degli animali». Pertanto, il Considerando n. 43 che detta talune accortezze in tema di macellazione rituale senza stordimento al fine di ridurre al minimo le sofferenze, dovrebbero essere intese quale ultima soluzione, qualora non sia stato considerato compatibile uno dei modi dettati per operare lo stordimento oppure non ne siano stati rinvenuti altri ammissibili.

⁹⁵ In proposito, pare opportuno sottolineare che la Corte di giustizia delle Comunità europee, 16 gennaio 2003, (causa C-205/01), in <http://bibliotecariviste.giuffre.it/Anteprima>, ha condannato il Regno dei Paesi Bassi perché si è reso inadempiente non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire il corretto recepimento degli artt. 11 e 22, n. 1, della Direttiva del Consiglio n. 86/609/CEE, riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali; Analoga decisione è stata presa nei confronti della Repubblica francese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, 12 settembre 2002, (causa C-152/00), *ibidem*.



7. A questo punto, volendo trarre delle conclusioni pare che non si possa prescindere dalla considerazione che anche le modalità della macellazione rituale che deve essere compiuta mediante iugulazione, valendosi di una lama affilatissima e senza alcuna intaccatura, consistente in un unico taglio con il quale vengono recise la trachea e l'esofago, sì da ottenere il totale dissanguamento dell'animale, non può e non deve essere considerata un atto volontario di maltrattamento, essendo, invece, finalizzata a procurare la morte dell'animale in modo tendenzialmente rapido e indolore. Tanto è che tale modalità è riprodotta pure nel considerando n. 43 del Regolamento n. 1099 del 2009 secondo cui la macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Quindi, se la macellazione rituale è da apprezzare nelle sue intenzioni originali di risparmiare sofferenze agli animali, proprio per rispettare questa fondamentale ispirazione, le autorità religiose dovrebbero considerare che il progresso scientifico e tecnico ha condotto allo sviluppo di metodi alternativi da valutare adeguatamente alla luce della compassione rivolta agli animali proprio in quei passaggi delle Scritture solitamente citati per giustificare l'abbattimento rituale. Non dovrebbe apparire impossibile la ricerca di un terreno comune tesa a valorizzare il rispetto verso ogni essere senziente⁹⁶.

Il percorso appare intrapreso. La Malesia, Paese a maggioranza islamica, ha reso obbligatorio lo stordimento; in Italia, al macello di Bolzano, per la comunità islamica, grazie all'obiezione del personale veterinario, fatto salvo il diritto di preghiera e rito verbale, è praticato lo stordimento ad ovini e caprini. Si consideri, altresì, che il rabbino capo di Roma si è dichiarato disponibile a valutare sistemi alternativi di stordimento che non pregiudichino il precetto religioso e, infine, che la Lega Musulmana Mondiale, ONG con sede a Mecca, nel 1985 ha avviato uno studio in cooperazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, giungendo alla conclusione che «la macellazione preceduta da stordimento elettrico è indolore e, come tale, è conforme alla raccomandazione del Profeta di evitare la sofferenza degli animali». Ciò induce a vedere con favore l'utilizzazione del metodo dello stordimento elettrico che è contemplato nell'Allegato I del Regolamento n. 1009 del 2009.

Alla luce di tali considerazioni, la macellazione rituale dovrebbe essere obbligatoriamente preceduta dallo stordimento mediante elettronarcosi. Eventualmente, qualora perdurassero resistenze ad adottare tale metodo, dovrebbe trovare accoglimento l'auspicio del CNB a che vengano «sostenute le riflessioni e le ricerche che, tanto in ambito religioso che in ambito scientifico, sono volte a trovare un punto di composizione tra le pratiche dettate dal rispetto dei precetti religiosi e quelle volte a ridurre la sofferenza animale» e «che venga sviluppata la ricerca sulla

⁹⁶ È la conclusione cui pervengono G. FELICETTI e A. SANSOLINI riportati nel Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, p. 83 ss.



possibilità di ricorrere a forme di stordimento che siano accettabili in base alle norme religiose, come peraltro in alcuni casi sembra già verificarsi».

Gli scenari futuri impongono una rivisitazione dei rapporti e degli equilibri correnti tra gli esseri senzienti, per armonizzare, anche coinvolgendo le diverse comunità religiose, vecchi bisogni e nuove realtà, richiedendo il superamento delle teorie antropocentriche in cui all'uomo spetterebbe il posto principale all'interno del mondo naturale. È necessario ricercare un equilibrato rapporto tra uomini e animali, fondato su rispetto reciproco, obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. Ciò evidenzia la necessaria presenza dell'etica per ristabilire un'armoniosa relazione tra uomo e natura, sì da riconoscere rilevanza anche a quelle componenti che tradizionalmente ne erano escluse. A tal fine è necessaria una sintesi tra impegni delle istituzioni e doveri dei singoli per ricercare una soluzione accettabile nella sua complessità, il tutto nella consapevolezza che l'uomo resta uno, ma non l'unico, essere vivente capace di percepire emozioni, paure, dolore⁹⁷.

⁹⁷ M.C. MAFFEI, *Il potenziale conflitto fra tutela della diversità culturale e tutela delle specie degli animali*, cit., p. 241 la quale auspica che la contaminazione delle culture possa indurre a considerare che l'uccisione degli animali possa essere considerata come quella degli esseri umani.